

# REGOLAMENTO N. 20 - MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 231 (REATI EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001)



1 -	QUADRO DI SINTESI	4
1.1 -	PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI	4
1.2 -	AGGIORNAMENTI E MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE	5
1.3 -	DESTINATARI	5
1.4 -	DEFINIZIONI E TERMINI UTILIZZATI	5
2 -	PARTE A) - PRINCIPI GENERALI	5
2.1 - 2001, I	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INTRODOTTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGI N. 231	
2.2 -	AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
2.3 - DELLA	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE POSSIBILE ESIMEN RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	
3 -	IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 DEL CONSORZIO	.14
3.1 -	OBIETTIVI E CAPISALDI	.14
3.2 -	LA SCELTA INTERNA DEL CONSORZIO	. 15
3.3 -	REGOLE PER IL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI DEFINITI DAL D.LGS. 231/2001	.16
3.4 -	REGOLE DI CONDOTTA AI FINI "231"	26
3.5 -	FORMAZIONE E INFORMAZIONE	. 27
3.6 - DEL C	PROTOCOLLI DI CONTROLLO AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DNSORZIO EX D.LGS. N. 231/2001	
4 -	PARTE B) - LINEE GUIDA DI CONDOTTA AI FINI "231"	. 27
4.1 -	PRINCIPI GENERALI	. 28
4.2 -	PROCESSO DI GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI	28
4.3 -	PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	. 29
4.4 -	PROCESSO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO	29
4.5 -	PROCESSO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONSORTILI	30



4.6 -	PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI	30
4.7 -	PROCESSO DI NOMINA DEGLI ORGANI APICALI	31
4.8 -	PROCESSO DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI	31
4.9 -	PROCESSO DI GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI	31
4.10 -	PUBBLICITA' E PROMOZIONE DI PRODOTTI COMMERCIALI	32
4.11 -	PROCESSO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	32
4.12 -	PROCESSO DI GESTIONE AMBIENTALE	33
5 -	FORMAZIONE E INFORMAZIONE	33
ნ -	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231	33



# 1 - QUADRO DI SINTESI

#### 1.1 - PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI

Il presente regolamento descrive il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dal Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.P.A. in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi ed in coerenza con le linee quida impartite dalla Policy di Gruppo per la prevenzione dei rischi ex Decreto Legislativo 231/2001.

Tale Modello è inteso come insieme di regole operative e norme deontologiche finalizzate a prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

Il Modello descritto nelle sezioni che seguono è stato approvato - nella versione iniziale – dal Comitato dei Consorziati (all'epoca organo amministrativo del Consorzio) in data 15 luglio 2005 e successivamente aggiornato in coerenza con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Il documento è formato da 2 parti (A, B).

Nella Parte A sono descritti i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, con il quale è stata introdotta la responsabilità amministrativa delle società e di altri enti, in conseguenza della commissione di alcune tipologie di reati.

Particolare attenzione è dedicata alla necessità di adottare, da parte delle Aziende del Gruppo MPS, modelli di organizzazione, gestione e controllo, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto del Gruppo, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento.

Nella Parte B sono fornite le Linee Guida per il soddisfacimento dei requisiti previsti dal D.Lgs. 231/01, che il Consorzio è tenuto ad adottare nella definizione del proprio modello organizzativo 231.

In particolare, sono definite le linee guida di condotta che costituiscono parte integrante del Modello 231. Tali regole risultano finalizzate a perseguire la massima correttezza nei comportamenti aziendali e si applicano a tutti i componenti degli organi sociali, ai dipendenti, e ai collaboratori esterni.

Particolare attenzione è dedicata all'individuazione delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/01, alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, all'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231, alla definizione di Protocolli di Controllo redatti per ciascuna Struttura del Consorzio.

Il documento, unitamente al Codice Etico ed alle Regole per la prevenzione della corruzione nel Gruppo MPS, definisce le linee guida di comportamento per i processi sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 al fine di garantire la massima correttezza nei comportamenti aziendali.



# 1.2 - AGGIORNAMENTI E MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE

Il documento è stato aggiornato per recepire la nuova versione della Direttiva di Capogruppo (attualizzato a seguito della programmata manutenzione biennale del Modello 231, nonché all'introduzione di nuovi reati presupposto) e per adeguare il modello organizzativo del Consorzio.

#### 1.3 - DESTINATARI

Tutte le Strutture del Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.P.A. (di seguito il "Consorzio")

#### 1.4 - DEFINIZIONI E TERMINI UTILIZZATI

- D.Lqs. n. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
- **Gruppo:** Gruppo Societario Monte dei Paschi di Siena.
- **BMPS:** Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
- **Consorzio:** Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.P.A.
- **Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001:** Comitato ex D.Lgs. 231/2001 del Consorzio (di seguito Comitato 231). Organismo plurisoggettivo o monocratico dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo composto da soggetti interni e/o esterni all'azienda.
- **Policy:** Policy per la prevenzione dei rischi ex Decreto Legislativo 231/2001.
- **Linee Guida ABI:** Documento pubblicato e diffuso da ABI (versione del dicembre 2002) e successivi aggiornamenti.
- Modello 231: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 art. 6 c.1.
- **Rischio 231:** Rischio di perdite economiche e di danni reputazionali a seguito di reati (commessi o tentati) rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Soggetti Apicali: Persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Azienda o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Azienda medesima (art. 5 comma 1 D.Lgs. n.231/2001). Nell'ambito del Consorzio, tali soggetti sono stati individuati nelle persone che compongono il Consiglio di Amministrazione (CdA), oltreché nelle persone dell'Amministratore Delegato, nel Direttore Generale, nel Chief Technology Officer (CTO) e nel Chief Application Officer (CAO).

# 2 - PARTE A) - PRINCIPI GENERALI

# 2.1 - IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INTRODOTTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "D.Lgs. n. 231/2001" o il "Decreto"), emesso in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 300 del 29 settembre 2000, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa delle società e di altri enti, in conseguenza della commissione di alcune tipologie di reati.



La responsabilità dell'ente (che si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica che ne risulta l'autore) sorge qualora il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, anche nella forma del tentativo ovvero in concorso; è per contro esclusa quando il reato sia stato posto in essere nell'esclusivo interesse dell'autore dello stesso.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi, è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di misure interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti, contributi e sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Con riferimento agli autori del reato, il Decreto prevede che la responsabilità amministrativa a carico dell'ente sorga quando i reati vengono commessi da:

- soggetti in posizione c.d. "apicale", quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- soggetti in posizione c.d. "subordinata", tipicamente i prestatori di lavoro subordinato, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

#### 2.2 - AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I reati "a catalogo", vale a dire rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, alcuni dei quali successivamente ricompresi nel perimetro da specifici provvedimenti legislativi, alla data del 2 marzo 2020 (ultimo provvedimento Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"), sono:

- 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017]
  - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
  - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]
  - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
  - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]
  - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
  - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
  - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
  - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)



- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- 3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
  - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
  - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
  - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo
    pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
    nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18
    aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- 4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019]
  - Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
  - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
  - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
  - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
  - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]



- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- 5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
  - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- 6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
  - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)
- 7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
  - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
  - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
  - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
  - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]



- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- 8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
  - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
  - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
  - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 guater c.p.)
  - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 guinguies c.p.)
  - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
  - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a seguestro (art. 270 guinguies.2 c.p.)
  - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
  - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
  - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
  - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
  - Seguestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
  - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
  - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
  - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
  - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
  - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
  - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
  - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
  - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
  - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
  - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
  - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater. 1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
- 10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
  - Prostituzione minorile (art. 600- bis c.p.)
  - Pornografia minorile (art. 600 -ter c.p.)



- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600 -quater. 1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n.38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- 11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L.n. 62/2005]
  - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)
- 12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
  - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
  - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- 13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
  - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
  - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- 14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
  - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
  - Ricettazione (art. 648 c.p.)
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
  - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- 15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
  - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
  - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
  - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
  - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del



noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
- 16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.).
- 17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
  - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
  - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
  - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 -bis c.p.)
  - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
  - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o
    detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art.1, art.2, art. 3-bis e
    art. 6)
  - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
  - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
  - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
  - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
  - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella
    predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei
    rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI area
    movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)



- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- 18. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
  - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- 19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
  - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-guaterdecies, D.Lqs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
  - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
  - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- 21. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
  - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
  - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
  - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
  - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
  - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)
- 22. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i sequenti reati se commessi in modalità transnazionale]
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)



- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinguere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- 23. Sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.Lgs. 21 settembre 2019, n.105)
  - Obblighi informativi al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e
    dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici o
    privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio
    essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello
    Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare
    un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1 D.L. 105/2019).
- 24. Reati tributari (Art. 25- *quinquiesdecies*, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dall'art. 39, comma 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157]
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lqs. 10 marzo 2000, n.74)
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

Da ultimo si rappresenta che, in un'ottica prudenziale, con riferimento al reato di autoriciclaggio il Modello 231 del Consorzio e in particolare le attività di risk self assessment sono stati improntati nel senso di ritenere attività sensibili relativamente a tale reato non solo le attività in cui può configurarsi riutilizzo di denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di reati "a catalogo", di cui sopra, ma anche le attività in cui può configurarsi una reimmissione nel ciclo produttivo della Banca di proventi illeciti derivanti dalla commissione di altri delitti di natura non colposa non presenti nell'elenco di cui al D.Lgs. 231/01, ovvero usura, truffa, appropriazione indebita, reati in materia di tutela della riservatezza (privacy) e reati tributari.

# 2.3 - ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il Decreto prevede che le società redigano ed adottino modelli di "organizzazione, gestione e controllo", elaborati al fine specifico di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.

L'esistenza di tali modelli anteriormente alla commissione di un reato, sempre che se ne attesti l'adeguatezza e l'efficacia, esonera da responsabilità l'ente ed evita l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.



In particolare, l'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi da soggetti in posizione apicale (definiti dall'art. 5 co. 1 lett. a), prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il "Modello 231"), unitamente agli ulteriori requisiti sopra descritti, consente dunque all'ente di ottenere un'esenzione dalla suddetta responsabilità.

L'art. 7 del D.Lgs. 231/01 stabilisce, inoltre, che, qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell'ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tuttavia, alla luce del secondo comma dello stesso art. 7 l'inosservanza di tali obblighi è esclusa, e con essa la responsabilità dell'ente, se prima della commissione del reato l'ente medesimo aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nell'ipotesi delineata dall'art. 6 (fatto commesso da soggetti in posizione apicale) l'onere di provare la sussistenza della situazione esimente grava sull'ente, mentre nel caso configurato dall'art. 7 (fatto commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza) l'onere della prova in ordine alla inosservanza, ovvero alla inesistenza dei modelli o alla loro inidoneità grava sull'accusa.

Il Decreto prevede inoltre che i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

# 3 - IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 DEL CONSORZIO

#### 3.1 - OBIETTIVI E CAPISALDI

Il Modello 231 del Consorzio è definito avendo come riferimento le indicazioni contenute nelle "Linee Guida ABI" per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle Banche ed in coerenza con le indicazioni della regolamentazione e con le linee guida di Gruppo sulla materia.



Naturalmente, i principi guida e le normative valide per l'intero settore bancario sono stati integrati e precisati con riferimento alle specificità del Consorzio, alle sue dimensioni, caratteristiche operative e articolazioni organizzative.

Nella definizione del modello il Consorzio ha seguito i principi ispiratori definiti dal Gruppo.

Il Gruppo considera il rispetto delle Leggi, dei regolamenti di settore e dei principi di etica aziendale e di corporate social responsibility condizione essenziale per il mantenimento ed il miglioramento nel tempo del valore aziendale.

In particolare l'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 231 costituisce un elemento essenziale a tali fini; per questo motivo tali principi sono inseriti nel Codice Etico del Gruppo MPS (cfr: Codice Etico del Gruppo Montepaschi) che costituisce a tutti gli effetti normativa interna del Gruppo nonché parte essenziale ed integrante del Modello 231.

#### 3.2 - LA SCELTA INTERNA DEL CONSORZIO

Il Modello ha, in particolare, l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi (responsabilità, processi e relative regole di funzionamento) che, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D.Lgs. 231/2001" e la definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati", sia finalizzato a:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo, sia esecutiva, nonché tutti i fornitori coinvolti con continuità nei processi produttivi del Consorzio, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative, sia per il singolo che per l'azienda;
- garantire la correttezza dei comportamenti, del Consorzio e delle persone che lo rappresentano e di tutti coloro che operano per conto di esso, nel completo rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari;
- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- esentare il Consorzio e le Aziende servite dalle responsabilità amministrative derivanti dagli illeciti commessi da "soggetti apicali" o loro sottoposti nell'interesse o vantaggio dello stesso Consorzio e delle Aziende servite, dato che rispetto al tema della "Responsabilità degli Enti" nel suo complesso, il Consorzio assume un duplice profilo, per effetto delle attività che svolge in proprio quale Azienda dotata di una sua personalità giuridica e degli adempimenti che, invece, effettua, agendo in nome e per conto delle Aziende servite all'interno dei processi produttivi che le medesime hanno accentrato presso lo stesso Consorzio;
- enfatizzare le scelte in materia di compliance, di etica, di trasparenza, di correttezza e probità perseguite dal Consorzio e dalla Capogruppo e già illustrate nel Codice Etico del Gruppo Montepaschi.

In particolare, i capisaldi del Modello 231 del Consorzio sono rappresentati principalmente da:

- sistema organizzativo del Consorzio, inteso come insieme di responsabilità, processi e regole interne per lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo dell'azienda;
- organismo di vigilanza, quale organo di vigilanza dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art.6 comma 1 punto b e di curarne l'aggiornamento.

Inoltre ai sensi dell'art.30 D.Lgs. 81/2008 (Nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il Modello 231 della Capogruppo assicura un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:



- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori:
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie e di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

# 3.3 - REGOLE PER IL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI DEFINITI DAL D.LGS. 231/2001

Con particolare riferimento ai requisiti definiti dal D.Lgs. 231/2001 (art. 6, comma 2) e dal D.Lgs. 81/2008 (art. 30), si descrivono di seguito le regole (criteri, attività, responsabilità) adottate dal Consorzio per il loro soddisfacimento.

# REQUISITO: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E RISK SELF ASSESSMENT (D.LGS. 231/2001 ART. 6 COMMA 2 LETTERA A)

Per l'individuazione delle attività sensibili, il Consorzio effettua:

- l'impostazione e la manutenzione dei modelli a supporto;
- l'identificazione periodica delle attività aziendali "sensibili", a cura della Funzione Compliance<sup>1</sup>, nonché quella dei ruoli organizzativi responsabili delle stesse attività (cd. responsabili di processo), a cura della Funzione Organizzazione;
- il "self assessment 231"<sup>2</sup> periodico, a cura dei ruoli organizzativi responsabili delle attività sensibili;
- la valutazione dell'entità dei rischi connessi con le attività sensibili e l'individuazione delle relative contromisure organizzative a cura della Funzione Organizzazione, in accordo con quanto rappresentato dal Comitato 231 alla Funzione Compliance.

Il processo periodico di "self assessment 231" del Consorzio è supportato dalla Funzione Compliance, che ne cura l'attivazione formale, segue lo svolgimento delle attività a livello consortile e la presentazione dei risultati.

#### Inoltre:

riguardo agli ambiti operativi maggiormente sensibili sono identificati i singoli processi aziendali a
potenziale rischio e le attività di controllo esistenti, da sottoporre a verifica periodica di conformità ai
requisiti 231;

¹Come accennato al Capitolo "la scelta interna...", il Consorzio ha considerato come sensibili tutte quelle attività che – tra quelle svolte - possono essere interessate dalla potenziale insorgenza di situazioni illecite ai sensi del DLgs 231/01, indipendentemente dalla persona giuridica coinvolta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rilevazione degli elementi informativi (es.: probabilità di accadimento di reato, eventuale coinvolgimento di enti pubblici, funzioni della società o soggetti esterni coinvolti nel processo, controlli interni ed esterni esistenti a presidio...) associati alle attività sensibili.



 riguardo ai Soggetti Apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche responsabilità assegnate, in concomitanza con la fase di assessment e/o su indicazione specifica della Funzione Compliance è effettuata un'attività di informazione e sensibilizzazione sui contenuti del Decreto in oggetto e sulle opportune misure di prevenzione, previa autovalutazione e stima delle probabilità di reato e dell'adequatezza dei presidi/controlli posti a mitigazione degli stessi.

Le evidenze relative alla rilevazione del Consorzio sono gestite con le seguenti modalità: stampa e conservazione dell'originale firmato e validato presso ciascuna Area; invio a mezzo Sisifo di tale documento scannerizzato alla Funzione Compliance che raccoglierà in modo informatico tutte le schede scannerizzate.

Le schede cartacee inerenti al self assessment degli organi apicali del Consorzio – non gestite dall'applicativo – sono conservate dalla Funzione Compliance che ne tiene conto al fine della rappresentazione complessiva dell'esito del self – assessment al Comitato 231.

# REQUISITO: PREDISPOSIZIONE DEI PROTOCOLLI DIRETTI A PROGRAMMARE LA FORMAZIONE L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI IN RELAZIONE AI REATI DA PREVENIRE (D.LGS. 231/2001 ART. 6 COMMA 2 LETTERA B)

Il Consorzio gestisce e mantiene costantemente aggiornato un sistema organizzato di documenti che definiscono le modalità di formazione ed attuazione del processo decisionale di tutte le aree di attività dello stesso Consorzio. Tali documenti sono disponibili nella Intranet Aziendale, accessibile da parte di tutti i dipendenti. Le varie fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono pubblicizzati anche all'interno della struttura.

La complessità organizzativa del Consorzio, connessa tra l'altro anche al suo compito istituzionale di gestire i sistemi informativi a livello di Gruppo, ha, nel tempo, richiesto un'adeguata codifica di strumenti e supporti finalizzati alla proceduralizzazione delle attività.

Il sistema dei controlli interni prevede sia la verifica preventiva delle normative interne in ottica di compliance alle norme e disposizioni di settore, sia la verifica sistematica circa il rispetto delle norme aziendali.

Ai fini "231", per ogni attività sensibile, è individuato il riferimento al corpo normativo del Consorzio e verificato il grado di copertura rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti. Tale processo di riconduzione deve essere codificato all'interno di specifici protocolli redatti per singola struttura organizzativa.

I protocolli, che costituiscono parte integrante del Modello 231, sono finalizzati a regolamentare i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento delle attività sensibili, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

# REQUISITO: INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (D.LGS. 231/2001 ART. 6 COMMA 2 LETTERA C)

Il Consorzio ha definito una modalità di gestione delle risorse finanziarie aziendali e in delega per conto dei Soci, ufficializzata e dettagliata nella propria normativa interna, basata sulla definizione di criteri, facoltà, responsabilità,



compiti e strumenti per le diverse fasi del ciclo di spesa (formazione del budget, autorizzazione, gestione albo fornitori, gestione acquisti, ricezione beni, pagamento documenti di spesa), con assegnazione ai responsabili dei singoli centri di costo, in funzione delle specifiche competenze, della responsabilità di una corretta gestione delle risorse finanziarie.

Le attività di acquisizione di beni e/o servizi del Consorzio sono, inoltre, ispirate ai principi di correttezza, imparzialità ed economicità.

REQUISITO: COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO DEPUTATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L'OSSERVANZA DEL MODELLO E PREVISIONE DI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO STESSO (D.LGS. 231/2001 ART. 6 COMMA 2 LETTERA D)

# <u>Organismo di Vigilanza – Comitato ex D.Lgs. 231/2001 del Consorzio</u>

In attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001, l'organo amministrativo (all'epoca Comitato dei Consorziati), con delibera del 15.07.2005, ha deciso di affidare ad un organismo autorevole e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato "Comitato ex D.Lgs. 231/2001", il ruolo di Organismo di Vigilanza, avente la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

I membri dell'Organismo di Vigilanza in discorso vengono nominati secondo i criteri previsti al riguardo dalla Direttiva di Gruppo per la Gestione adempimenti prescrittivi in materia di D.Lgs.231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

Al Comitato 231, sono assegnati nel ruolo di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, specifici compiti e responsabilità, rivenienti dalla vigente normativa nonché da quanto previsto nel Regolamento del Comitato approvato dall'organo amministrativo (all'epoca Comitato dei Consorziati). Tra i principali compiti è previsto che tale Organismo debba:

- fornire gli indirizzi per pianificare e realizzare, attraverso il supporto della Funzione Audit COG esternalizzato, gli interventi di verifica sull'applicazione del modello organizzativo secondo una frequenza
  e una priorità da commisurare alla rischiosità delle attività. La pianificazione degli interventi avviene in
  accordo con le massime Responsabilità Aziendali, in coerenza con le scadenze tecniche e nell'ambito dei
  più generali programmi di controllo;
- vigilare, previo coinvolgimento delle Strutture aziendali competenti, sull'effettività del Modello 231, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito (in particolare, il rispetto delle procedure organizzative e dei sistemi di controllo inerenti alle cosiddette "attività sensibili") e segnalare ai competenti organi le violazioni delle previsioni contenute nel modello; le gravi violazioni del Modello 231 o le evidenze di reati 231 anche solo tentati, devono essere segnalate, dopo le necessarie verifiche, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- valutare l'adeguatezza del Modello 231, ossia la sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; prendere atto, a tale proposito, dell'esito dei processi di "self assessment 231" e, in presenza di attività "critiche" (problematiche di rischio/controllo) approfondire con tempestività le analisi sui rischi e sulle opportunità di mitigazione, indicando le opportune misure da adottare



(organizzative/di controllo) e relazionando in merito il Consiglio di Amministrazione con le modalità e le periodicità previste;

- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231, con particolare
  riferimento ai mutamenti ambientali ed alle fattispecie di rischio di nuova insorgenza; prendere atto, a tale
  proposito, delle novità legislative e giurisprudenziali in materia (inserimento di nuovi reati nel D.Lgs.
  231/2001), sia delle evoluzioni relative al profilo di rischio specifico del Consorzio (nuovi servizi e processi,
  riassetto strutture organizzative, turn-over dei responsabili, ecc.);
- curare l'aggiornamento del Modello 231, presentando proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione e verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni adottate;
- relazionare con schemi prestrutturati il Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta, in occasione della presentazione dei dati contabili semestrali e dell'approvazione del bilancio;
- essere destinatario degli obblighi di informazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2001.
   In tale ambito, dovrà analizzare le segnalazioni provenienti dal personale o da altri soggetti relative alla commissione, o al tentativo di commissione, di eventuali violazioni del modello e delle procedure interne, ovvero su fatti comunque rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- recepire gli indirizzi emanati dai competenti organi della Capogruppo, rendendoli operativi per gli ambiti di attività di competenza ed attivare l'aggiornamento del Modello 231, ove necessario per modifiche legislative, variazioni organizzative interne, ecc.;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della Capogruppo l'evidenza delle rendicontazioni
  periodiche predisposte per il Consiglio di Amministrazione circa le attività svolte in termini di accertamenti
  sull'osservanza, applicazione e funzionamento dei modelli, esprimendo un giudizio di coerenza con gli
  indirizzi della Capogruppo.

I compiti e le responsabilità del Comitato 231 sono riportati in sintesi, come previsto dalla norma, anche nel relativo Regolamento.

Il Comitato 231 si avvale, per lo svolgimento delle attività demandate, del supporto operativo della Funzione Compliance, della Funzione Audit COG – esternalizzate in Capogruppo - e delle altre funzioni aziendali competenti per specifiche materie.

# Obblighi di Informazione nei confronti del Comitato 231

Al fine di esercitare la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento, il Comitato 231, quale Organismo di Vigilanza ex D.Lqs. 231/2001:

- è autorizzato ad accedere a tutti i dati e a prendere visione dei documenti relativi al Consorzio senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Resta fermo per i componenti dell'Organismo il vincolo alla riservatezza ed al rispetto della normativa sulla privacy;
- può convocare riunioni cui invitare le unità organizzative aziendali o richiedere relazioni dalle stesse allo scopo di ottenere le informazioni inerenti a specifiche attività sensibili ex D.Lgs. n. 231/2001;
- riceve dalla Funzione Compliance gli esiti dell'attività di "self assessment 231" svolta dalle strutture aziendali;
- riceve dalla Funzione Compliance le proposte di revisione del modello 231, comprese quelle connesse anche agli esiti del "self assessment 231";
- riceve, con cadenza annuale, il riepilogo delle altre attività svolte direttamente nel periodo dalla Funzione Compliance;



- riceve eventuali indirizzi emanati dai competenti Organi della Capogruppo in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- riceve la rendicontazione, con cadenza annuale, delle attività formative erogate nell'anno dalla Funzione Risorse Umane Cog;
- riceve la segnalazione ad evento, a cura della Funzione Risorse Umane Capogruppo, di eventuali
  provvedimenti sanzionatori applicati al personale subordinato al Consorzio, sia direttamente che
  indirettamente, a fronte di violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle misure indicate nel
  Modello 231 del Consorzio, commesse dal medesimo personale,
- riceve la relazione prodotta, con cadenza annuale, dalla Funzione Prevenzione e Protezione di Gruppo sulla materia di rispettiva competenza;
- i flussi informativi, ad evento, relativi agli adempimenti inerenti il D.Lgs. 231/2007 "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del Sistema Finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo" prodotti dalle competenti Funzioni Aziendali, ove nello svolgimento delle attività consortili siano eventualmente ravvisate circostanze che impattano sul Modello Organizzativo per la prevenzione del rischio 231/2001 del Consorzio;
- riceve, con cadenza almeno annuale, dalla Funzione Audit COG Esternalizzato un'apposita relazione con l'evidenza delle risultanze delle attività ispettive in merito all'operatività corrente esposta ai rischi di reato 231 e delle eventuali violazioni dei contenuti del Modello, per le quali possa scaturire la necessità di provvedere all'aggiornamento del Modello stesso, anche con riguardo ai nuovi servizi e processi gestiti dal Consorzio, agli sviluppi e modifiche delle attività che potrebbero esporre il Consorzio all'accadimento di reati della specie prevista dal Decreto; ivi comprese le violazioni del sistema di Whistleblowing in attuazione di quanto previsto nel requisito sequente (sistema disciplinare);
- coordina le modalità di diffusione a tutti i dipendenti delle informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 ed al Modello 231 del Consorzio, attraverso un'area appositamente dedicata nella Intranet Aziendale;
- riceve, da parte di tutti coloro che ne venissero a conoscenza, eventuali notizie relative alla commissione o tentativo di commissione di reati, oltre che di violazione delle regole previste dal presente Modello 231.

# REQUISITO: INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO 231 (D.LGS. 231/2001 ART. 6 COMMA 2 LETTERA E)

Al fine di garantire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti ed attività contrastanti con le misure indicate dall'azienda nel Modello 231 sono introdotte, in conformità con gli orientamenti ABI, sanzioni disciplinari per i casi di violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle misure indicate nel Modello 231 dell'Azienda.

A questo proposito, si segnala che il Consorzio, per lo svolgimento dell'attività demandategli, si avvale, in misura nettamente prevalente, di lavoratori distaccati dalle Aziende socie nei cui confronti, rispetto all'argomento in titolo, valgono le previsioni contenute nel Capitolo "Doveri e diritti del personale provvedimenti disciplinari" del vigente C.C.N.L. di settore.

Per il personale delle Banche socie in via generale e fatte salve le eccezioni stabilite da altre disposizioni, è da ritenersi, invece, completamente valida l'intera normativa emanata da ciascuna Banca, ivi compresa quella afferente il Sistema Disciplinare, cui il personale stesso può accedere, con le modalità previste per ciascun socio.



Conseguentemente, il personale distaccato dalle Aziende del Gruppo, in servizio presso il Consorzio, è sottoposto al sistema disciplinare in vigore presso le società di provenienza nonché alle regole che già disciplinano la materia a livello di Gruppo.

Si riporta di seguito il sistema disciplinare previsto dalla Capogruppo ed adottato dal Consorzio.

# Misure nei confronti dei dipendenti

Con riguardo ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti, BMPS, in allegato alle singole lettere-contratto di assunzione ovvero nel passaggio dalla categoria Quadro Direttivo a quella dirigenziale, consegna una comunicazione scritta con cui rende nota la possibilità di sottoporre a procedimento disciplinare il dipendente in conseguenza di condotte contrastanti con le norme di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e con il modello Modello 231 (indicazioni ABI Circolare 40/2003).

Le sanzioni sono applicate sulla base della rilevanza che assumono le singole fattispecie considerate e sono proporzionate alla loro gravità.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione e regolamentazione vigente, si prevedono le seguenti tipologie di sanzioni nell'ambito degli indicati principi di proporzionalità e gradualità:

Ambito di applicazione	Tipologia Sanzione	Esemplificazione dell'infrazione rilevata	
Aree Professionali e Quadri Direttivi	RIMPROVERO VERBALE	<ul> <li>lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello 231 o adozione ripetuta di un comportamento non pienamente conforme alle prescrizioni del Modello stesso);</li> <li>tolleranza od omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse dai destinatari del Modello 231.</li> </ul>	
Aree Professionali e Quadri Direttivi	RIMPROVERO SCRITTO	<ul> <li>mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidività, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello 231 o adozione ripetuta di un comportamento non pienamente conforme alle prescrizioni del Modello stesso);</li> <li>omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse dai dipendenti destinatari del Modello 231.</li> </ul>	
Aree Professionali e Quadri Direttivi	SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI	<ul> <li>inosservanza delle procedure interne previste dal Modello 231 o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello stesso;</li> <li>omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di gravi irregolarità commesse dai destinatari del Modello 231 che siano tali da esporre la Banca ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.</li> </ul>	



Ambito di applicazione	Tipologia Sanzione	Esemplificazione dell'infrazione rilevata
Aree Professionali e Quadri Direttivi	LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO	violazione delle disposizioni previste dal Modello 231 che, per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività, rappresenta un inadempimento "notevole" tale da configurare una delle ipotesi di reato previste e sanzionate dal D. Lgs. 231/2001.
Aree Professionali, Quadri Direttivi e Dirigenti	LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA	adozione di un comportamento in palese e consapevole violazione delle prescrizioni, procedure e/o delle norme interne del Modello 231 che, ancorché solamente suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, sia tale da far venir meno il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

In accordo all'art. 2 della Legge n. 179 del 2017, analoghe misure sanzionatorie verranno applicate nell'ambito del sistema di segnalazione di condotte non conformi alle regole di cui al D.lgs 231/01 (c.d. whistleblowing) ovvero: (i) in caso di mancato rispetto delle misure indicate dal Modello stesso a tutela della riservatezza del segnalante; (ii) a carico di chi commetta contro quest'ultimo atti di ritorsione o discriminatori, nonché (iii) a carico di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti per l'Azienda.

#### **Procedimento**

L'Organismo di Vigilanza segnala periodicamente o ad evento, in funzione della gravità delle irregolarità di cui sia venuto a conoscenza, agli Organi deputati le violazioni del Modello 231, commesse dai dipendenti e dai dirigenti, proponendo l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono assunti dagli Organi deputati o da altra funzione delegata, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970, da eventuali normative speciali applicabili e dalla contrattazione collettiva applicabile.

#### Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione

Con riguardo ai membri del Consiglio di Amministrazione, nel caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello 231, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché adottino le opportune iniziative tra cui, in caso di violazioni reiterate o di particolare gravità, la convocazione dell'Assemblea per deliberare in merito alla revoca del mandato.

## Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale

Con riguardo ai componenti del Collegio Sindacale, le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello 231 sono segnalate tempestivamente dall'Organismo di Vigilanza all'intero Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.



Il Collegio Sindacale intraprende le opportune iniziative nei confronti dei sindaci che hanno compiuto le violazioni, in conformità a quanto previsto dalle norme applicabili ivi compresa l'eventuale convocazione dell'Assemblea per deliberare in merito alla revoca del mandato.

#### Misure nei confronti di collaboratori esterni

Con riferimento ai collaboratori e comunque alle persone fisiche o giuridiche con cui il Consorzio addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con il Consorzio nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei Reati, le violazioni del Modello 231 e dei principi eticocomportamentali adottati dal Gruppo, agli stessi applicabili, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti che possono prevedere anche la risoluzione contrattuale del rapporto d'affari instaurato.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Consorzio.

REQUISITO: PREDISPOSIZIONE DI ALMENO UN CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE IDONEO A GARANTIRE, CON MODALITÀ INFORMATICHE, LA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE NONCHÉ INTRODUZIONE NEL MODELLO DI UN SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NELLA NUOVA LEGGE WHISTLEBLOWING N.179/2017 (D.LGS. N. 231/2001 ART. 6 COMMA 2 BIS, TER, QUATER).

il Gruppo Montepaschi si è dotato di una normativa interna che disciplina e presidia la segnalazione delle violazioni - le cui modalità operative sono descritte in una policy "ad hoc" che descrive i sistemi interni di segnalazione delle violazioni - nella consapevolezza che i comportamenti fraudolenti danneggiano il patrimonio materiale e immateriale del Gruppo e che per contrastarli è necessaria la collaborazione di tutti.

Il Whistleblowing è uno strumento finalizzato a rafforzare i presidi di legalità e trasparenza, che aiuta a controllare e prevenire in modo ancora più efficace i rischi cui la nostra azienda può andare incontro per via di fatti ed azioni contrari alla legge, ai regolamenti e al proprio Codice Etico, che contribuisce ad attuare la politica di responsabilità sociale del Gruppo favorendone l'integrità e la correttezza.

Ciascun dipendente è tenuto a collaborare attivamente per il raggiungimento di elevati standard etici, sia direttamente - facendo il proprio dovere in modo corretto - e sia indirettamente - segnalando eventuali violazioni di leggi, regolamenti e procedure che potrebbero avere un impatto negativo per il Gruppo, i suoi clienti, i dipendenti e la collettività in generale.

Il personale del Gruppo Montepaschi, attraverso uno specifico applicativo dedicato a cui accede dalla intranet aziendale in via autonoma e riservata, può effettuare segnalazioni in relazione a circostanze e condotte negligenti, illecite, irregolari o non corrette riguardanti l'attività lavorativa - delle quali sospetta o è venuto a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il Consorzio tutela il soggetto segnalante in buona fede contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione, che non costituirà pertanto pregiudizio per il proseguimento del rapporto di lavoro. In caso di falsa segnalazione, caratterizzata da elementi di dolo o colpa grave, la Banca si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Il Consorzio garantisce la confidenzialità della segnalazione e la riservatezza dei dati personali del segnalante e del soggetto eventualmente segnalato, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati



dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione e fatto salvo quando la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis del D.lgs 231/01, il Gruppo Montepaschi si è, altresì, dotato di un canale di segnalazione all'Organismo di Vigilanza 231 di eventi che potrebbero ingenerare responsabilità del Consorzio ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 o di violazioni afferenti al proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs n. 231/2001.

Ciascun dipendente, responsabile delle funzioni aziendali, degli organi societari ma anche dei soggetti esterni (vale a dire lavoratori autonomi o parasubordinati, professionisti, consulenti, agenti, fornitori e altre figure analoghe) può pertanto effettuare una segnalazione scritta, non anonima ma a cui è garantita massima riservatezza, all'OdV.

Il contatto con l'OdV può avvenire con qualsiasi mezzo sia tramite l'invio di lettera per posta (all'indirizzo: Organismo di Vigilanza 231/2001, Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi s.c.p.a., via Bettino Ricasoli 48, 53100 Siena), sia attraverso un canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche tramite e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica (comitatoexd.lgs231.2001consorzio@copergmps.it) appositamente predisposta e riservata all'OdV. La riservatezza della segnalazione è garantita dall'accesso ad essa limitato solamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza ovvero al personale dipendente e non, da esso espressamente autorizzato.

# REQUISITO: SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART.30 DLGS.81/2008)

Il Consorzio dispone di un sistema di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, conforme alle norme legislative vigenti in materia<sup>3</sup>; in particolare sono regolati dalla Direttiva di Gruppo e con specifiche normative interne l'assetto organizzativo, le modalità di gestione della sicurezza, le norme ed i provvedimenti adottati dal Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Consorzio ha conferito l'incarico per lo svolgimento del "Servizio di Prevenzione e Protezione", alla Banca Monte dei Paschi di Siena, designando, il Responsabile del Servizio.

Inoltre, in materia di sicurezza sul lavoro, la rilevazione dei rischi è effettuata e documentata, in conformità al D.Lgs. n.81/2008 (e x 626/94), nel "Documento di valutazione dei rischi" nel quale la valutazione dei rischi si basa sull'individuazione dei possibili fattori di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e sulla conseguente programmazione delle misure e degli interventi atti ad eliminare o ridurre i rischi riscontrati, con l'obiettivo di orientare le scelte aziendali al miglioramento costante delle condizioni di lavoro, tenendo conto del continuo progresso tecnico.

Nella valutazione vengono individuate le figure professionali aziendali omogenee, particolari o caratteristiche, operanti in ambienti di lavoro simili, rappresentative di tutte le categorie di lavoratori complessivamente considerate e vengono presi in considerazione e stimati, con riferimento agli ambienti di lavoro dell'Azienda ed alle attività svolte, i rischi per la sicurezza (di natura infortunistica), i rischi per la salute (di natura igienico - ambientale):

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSSL) certificato in data 31 gennaio 2008 secondo lo Standard OHSAS 18001, dall'Ente di certificazione R.I.N.A. S.p.A.



i rischi per la sicurezza e per la salute (aspetti organizzativi e gestionali), i rischi per attività lavorative particolari (aspetti organizzativi e gestionali).

Il documento comprende le misure di prevenzione e protezione da adottare ed i programmi di miglioramento negli ambienti di lavoro, da considerare nelle ordinarie attività di manutenzione e nei piani di ristrutturazione delle unità produttive del Consorzio.

Il sistema aziendale finalizzato ad assicurare il rispetto della legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenire i reati di lesioni e omicidio colposi derivanti dalla violazione della normativa antinfortunistica prevede l'individuazione dei seguenti ruoli aziendali previsti dalla legge, con assegnazione delle conseguenti responsabilità a norma di legge:

- Datore di Lavoro:
- Delegato del Datore di Lavoro
- Dirigenti per la salute e sicurezza;
- Preposti per la salute e sicurezza;
- Lavoratori;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Medico competente;
- Addetto alle Emergenze;
- Committente.

La Funzione Prevenzione e Protezione di Gruppo imposta ed aggiorna il modello per la gestione del rischio specifico connesso alla salute e sicurezza sui luoghi presso i quali si svolge l'attività lavorativa. Tale modello garantisce l'adempimento degli obblighi di legge relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di comunicazione, informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie e di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate attraverso la programmazione temporale delle verifiche, l'attribuzione di compiti e responsabilità esecutive, la descrizione della metodologia da seguire, l'individuazione delle modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Il modello prevede inoltre, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



Il Consorzio recepisce ed applica il modello definito dalla Capogruppo, individuando le responsabilità aziendali a fronte dei ruoli previsti dalla legge e rendendo operativi i conseguenti processi.

#### **REQUISITO: SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**

Il Gruppo MPS adotta un sistema di gestione ambientale che opera in conformità allo standard internazionale ISO 14001 e si impegna quindi a tenere sotto controllo le prestazioni e gli impatti ambientali delle proprie attività nonché al monitoraggio del rispetto delle norme ambientali. Attraverso l'adozione del SGA (Sistema di Gestione Ambientale), si mira alla:

- definizione di principi, strategie, linee d'azione, ruoli, responsabilità e compiti per la gestione delle attività secondo i criteri definiti dalla Norma Internazionale ISO 14001;
- definizione di obiettivi e traguardi di miglioramento per l'ambiente e di adeguati piani di attività per il loro raggiungimento;
- elaborazione e applicazione di procedure di gestione;
- miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

#### 3.4 - REGOLE DI CONDOTTA AI FINI "231"

Premesso che il Consorzio, in coerenza con i principi di Gruppo:

- considera il rispetto delle Leggi, dei regolamenti di settore, dei principi di etica aziendale e di corporate social responsibility condizione essenziale per il mantenimento ed il miglioramento nel tempo del valore aziendale;
- riconosce e rispetta gli impegni di responsabilità sociale e di "etica della responsabilità", vale a dire l'orientamento dei dipendenti al servizio, all'integrità ed alla trasparenza, alla correttezza negli affari, alla salvaguardia dell'ambiente ed al rispetto delle persone;
- ha recepito il Codice Etico del Gruppo Montepaschi, che costituisce elemento essenziale del Modello 231 ed indica i principi, i modelli e le norme di comportamento che il Gruppo si impegna a seguire in ogni attività, nei rapporti interni, nelle relazioni con il mercato e gli stakeholder, nei confronti dell'ambiente;

si ritiene opportuno definire delle linee guida di comportamento per i processi "sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001", al fine di garantire la massima correttezza nei comportamenti aziendali.

Tali linee quida di condotta:

- sono parte integrante del Modello 231 in quanto richiamano e precisano alcuni principi di condotta che le persone che rappresentano e che operano per conto del Consorzio sono tenute ad osservare;
- costituiscono la formalizzazione di principi, criteri e regole comportamentali di fatto da sempre operanti e rispettati nel Consorzio e sono espressione dello spirito e della cultura del Consorzio;
- sono vincolanti per tutti i componenti degli organi sociali e per tutti i dipendenti e per i collaboratori del Consorzio;



- sono vincolanti per i fornitori o prestatori di servizi esterni. Con riferimento ai fornitori con sede legale collocata fuori dal territorio italiano, tenuto conto della peculiarità delle legislazioni locali, in luogo delle specifiche linee guida di condotta richiamate, è richiesta almeno la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale sono resi edotti dei principi 231 e del Codice Etico del Gruppo Montepaschi e dichiarano di rispettare la normativa locale loro applicabile in tema di "anticorruption". I fornitori esteri istituzionali, rappresentati da Enti o Organizzazioni con finalità non strettamente commerciale non sono tenuti alla sottoscrizione delle regole di condotta 231.
- non devono ritenersi esaustive, ma sono rappresentative del principio generale di "correttezza e liceità nel lavoro e negli affari";
- sono organizzate con riferimento alle diverse aree di attività e competenza senza distinzione rispetto ai diversi destinatari, fermo restando che non tutte le categorie sono riferibili alla totalità dei soggetti che operano per conto del Consorzio;
- fanno riferimento alle aree di attività in cui è stata individuata una possibilità di accadimento dei reati ad oggi richiamati dal Decreto e possono essere considerati principi di riferimento per le estensioni del Decreto a nuove famiglie di reati.

Il dettaglio delle regole di condotta ai fini 231 è contenuto nella successiva Parte B, al paragrafo 4, cui si fa espresso rimando.

#### 3.5 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il Modello 231 del Consorzio è portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante appositi interventi di comunicazione e formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

In particolare, è disponibile on line uno specifico corso di formazione che deve essere svolto da tutti i dipendenti. L'evoluzione delle adesioni è opportunamente monitorata dalla Funzione Risorse Umane, in coordinamento con l'omologa funzione di Capogruppo. E' richiesto altresì il superamento di un test finale per la verifica di un'adeguata conoscenza della materia.

Il sistema di formazione, informazione e comunicazione è soggetto alla supervisione dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, l'OdV coordina le modalità di diffusione a tutti gli interessati delle informazioni relative al D.Lgs. n. 231/2001 ed al Modello 231 del Consorzio, attraverso un'area appositamente dedicata nella intranet aziendale.

# 3.6 - PROTOCOLLI DI CONTROLLO AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO EX D.LGS. N. 231/2001

Per ciascuna struttura del Consorzio è stato redatto – in relazione all'attività svolta ed alle responsabilità esercitate, con specifico riferimento ai rischi/reati ex D.Lgs. 231/01 di pertinenza – un Protocollo di Controllo portato a conoscenza di ciascun Responsabile.

# 4 - PARTE B) - LINEE GUIDA DI CONDOTTA AI FINI "231"



# 4.1 - PRINCIPI GENERALI

Con riferimento ai processi "sensibili" ai fini D.Lgs. n. 231/2001, il Consorzio applica le specifiche linee guida di condotta di seguito illustrate, condivise da tutte le Aziende del Gruppo Montepaschi, che non solo risultano finalizzate a perseguire la massima correttezza nei comportamenti aziendali, ma costituiscono parte integrante del Modello 231 delle Aziende del Gruppo - laddove interessate agli specifici processi - e sono altresì vincolanti per tutti i componenti degli organi sociali, per tutti i dipendenti e per i collaboratori del Consorzio.

Analoghe regole di comportamento sono richieste ai fornitori ed ai prestatori di servizi esterni con i quali il Consorzio intrattiene rapporti ed ai quali, in generale, viene richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno a non porre in essere comportamenti che possano integrare alcuna delle fattispecie di reato contemplate dal D.lgs 231/01, nonché a prendere visione delle misure definite dal Gruppo all'interno del Modello 231 e del Codice Etico. Inoltre, ai fornitori inseriti nell'apposito Albo fornitori del Consorzio, viene altresì richiesta una specifica dichiarazione di impegno al rispetto del Modello 231 di cui il Consorzio si è dotato. Con riferimento ai fornitori con sede legale collocata fuori dal territorio italiano, tenuto conto della peculiarità delle legislazioni locali, è richiesta almeno la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale sia dato atto che sono stati resi edotti delle misure definite dal Gruppo all'interno del Modello 231 e del Codice Etico del Gruppo Montepaschi e dichiarano di rispettare la loro normativa locale in tema di "anticorruption". I fornitori esteri istituzionali, rappresentati da Enti o Organizzazioni con finalità non strettamente commerciale (es. borse valori) non sono tenuti alla sottoscrizione delle regole di condotta 231.

I medesimi principi sono da applicare nei rapporti tra le Aziende del Gruppo, in particolare nella gestione dei contratti di esternalizzazione di servizi; quest'ultimi devono garantire un'erogazione di prestazioni secondo canoni di liceità e correttezza, attribuendo responsabilità puntuali e individuando controlli volti a monitorare la prestazione dei servizi, in conformità alla Direttiva di Gruppo in materia di Presidio dei modelli e delle attività esternalizzate.

Le regole di condotta elencate per i processi sotto individuati:

- non devono ritenersi esaustive, ma sono rappresentative del principio generale di "correttezza e liceità nel lavoro e negli affari";
- sono organizzate con riferimento alle diverse aree di attività e competenza senza distinzione rispetto ai diversi
  destinatari, fermo restando che non tutte le categorie sono riferibili alla totalità dei soggetti che operano per
  conto del Consorzio;

fanno riferimento alle aree di attività in cui è stata individuata una possibilità di accadimento dei reati ad oggi richiamati dal Decreto e possono essere considerate principi di riferimento per le estensioni del Decreto a nuove famiglie di reati.

#### 4.2 - PROCESSO DI GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Tutti coloro che operano per conto del Consorzio sono tenuti, senza alcuna distinzione o eccezione, nelle attività di gestione e trattamento di finanziamenti pubblici di qualsivoglia natura ed origine, alla sequente condotta:



- correttezza e "veridicità" nel trattamento della documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità per la partecipazione a bandi, gare e consorzi di finanziamenti pubblici;
- correttezza, trasparenza, veridicità e completezza nelle informazioni da fornire all'Amministrazione competente;
- integrità e correttezza nell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati in favore del Consorzio o delle Aziende servite, affinché siano destinati allo scopo e secondo le modalità per cui sono stati erogati;
- correttezza nello svolgimento delle specifiche attività di verifica della regolarità formale e sostanziale delle operazioni compiute, per i casi previsti dalla normativa;
- rispetto della normativa vigente emessa dalle Autorità competenti e della normativa interna.

## 4.3 - PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tutti coloro che, essendo a ciò preposti ed autorizzati, operano, per conto del Consorzio e/o delle Aziende servite, a contatto con la Pubblica Amministrazione e con le Istituzioni Pubbliche, comprese Banca d'Italia, Consob ed altre autorità garanti sono tenuti ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza, correttezza e trasparenza, uniformandosi alle seguenti regole di condotta:

- divieto di promettere o dare pagamenti o beni, vantaggi o favori illegittimi a Pubblici Ufficiali, o in generale a dipendenti della Pubblica Amministrazione, per promuovere o favorire gli interessi del Consorzio o delle Aziende servite;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e relazioni in cui siano coinvolti lo Stato, l'Unione Europea o altri Enti Pubblici in particolare in sede di trattativa, stipula o esecuzione di contratti, aggiudicazione, concessioni o appalti, attività ispettive, di controllo o nell'ambito di procedure giudiziarie e nei casi in cui, svolgendo attività di natura pubblicistica, la Società venga ad assumere la veste di Incaricato di Pubblico Servizio;
- rigoroso rispetto della procedura interna adottata nel trattamento delle informazioni price sensitive, onde evitare turbative di mercato ed influenze anomale sulla quotazione dei titoli aziendali, nella tutela di tutti i portatori di interesse;
- rigorosa osservanza delle disposizioni di legge ed interne relative alla "sicurezza dei dati"; questo al fine di prevenire gli eventuali illeciti commessi, a danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altri Enti Pubblici attraverso l'utilizzo di apparati e procedure informatiche messe a disposizione dal Consorzio;
- osservanza della vigente normativa ambientale nella produzione della documentazione richiesta per l'espletamento degli adempimenti per smaltimento di rifiuti e della gestione degli scarichi idrici.

# 4.4 - PROCESSO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

A tutti coloro che operano per conto del Consorzio e/o delle Aziende servite, nell'ambito di attività aventi attinenza alla materia in oggetto, è richiesto:

- piena e completa osservanza degli adempimenti e obblighi in materia di antiriciclaggio, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive e regolamenti aziendali;
- scrupolosa applicazione delle procedure interne di censimento dei clienti, di gestione della relativa operatività e di gestione delle segnalazioni e degli altri adempimenti previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio;
- rispetto delle procedure in materia di acquisti e spese generali, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti dei fornitori e alla provenienza della merce oggetto di acquisto.



#### 4.5 - PROCESSO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONSORTILI

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono, singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione del Consorzio ed al relativo governo e tutti i dipendenti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti alla seguente condotta:

- rigorosa osservanza delle norme di legge, dello Statuto e delle normative interne relative al funzionamento degli Organi Consortili (in particolare dell'Assemblea), nonché alle operazioni di riduzione del capitale sociale, di ammissione, recesso od esclusione di soci, di fusione o scissione societaria o di scioglimento del Consorzio;
- correttezza, liceità ed integrità, rispetto dei principi normativi e delle regole procedurali interne nella formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili e del Bilancio del Consorzio e nella sua rappresentazione all'esterno anche ai fini di garantire i diritti dei soci e il corretto funzionamento del mercato e prevenire situazioni di conflitto di interesse;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni ed autorità di controllo e di revisione;
- applicazione dei principi della riservatezza, della correttezza, della trasparenza, della chiarezza, della veridicità e della completezza nelle attività afferenti la circolazione e la diffusione di notizie che riguardano il Consorzio, sia all'interno che all'esterno;
- rispetto dei principi di correttezza, liceità ed integrità, dei principi normativi e delle regole procedurali interne nella formazione e nel trattamento dei documenti che rappresentano la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Consorzio:
- chiarezza, veridicità e conformità alle politiche e ai programmi aziendali delle comunicazioni rivolte all'esterno, riservando i rapporti con gli organi di informazione alle funzioni aziendali preposte;
- rispetto dei principi di correttezza, liceità, integrità e trasparenza nella gestione dei rapporti commerciali con controparti terze. In particolare, è fatto divieto di promettere o dare pagamenti o beni, vantaggi o favori illegittimi a esponenti aziendali di Società terze aventi rapporti di natura commerciale con il Gruppo MPS (es. clienti, fornitori, partner commerciali, ecc.) per promuovere o favorire gli interessi del Gruppo MPS ma cagionando un contestuale nocumento alle suddette Società.

#### 4.6 - PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi all'acquisto di beni e/o servizi ed in generale nella gestione di rapporti con fornitori sono tenuti ad uniformarsi alla seguente condotta:

- obiettività, trasparenza, pari opportunità, professionalità, affidabilità, economicità nelle selezioni dei fornitori e nella determinazione delle condizioni contrattuali di fornitura, anche al fine di scongiurare contatti con associazioni per delinquere ed infiltrazioni criminali. A tal fine, i soggetti del Gruppo coinvolti utilizzano le fonti informative ufficiali disponibili, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte;
- richiesta al fine di evitare ogni contatto con associazioni per delinquere, alla parte fornitrice, di documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia, dichiarando altresì sotto la propria responsabilità che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione;
- richiesta, al fine di evitare ogni contatto con soggetti condannati per corruzione, di una dichiarazione di assenza di condanna per tale tipo di reato;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e relazioni in cui siano coinvolti lo Stato,
   l'Unione Europea o altri Enti Pubblici;



- rifiuto di ogni forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti e delle procedure interne relative alla gestione delle deleghe dei poteri di spesa;
- rigoroso rispetto dei presidi, degli adempimenti e degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio ex D.lgs.
   n.231/2007 nelle relazioni e nei rapporti con i fornitori;
- rigorosa selezione dei fornitori prescelti per i servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti (iscrizione apposito Albo, conferimento in discariche autorizzate, etc.);
- verifica dell'idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture, in particolare, nel caso di cantieri temporanei o mobili, da integrare con il possesso di capacità organizzative, nonché alla disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

#### 4.7 - PROCESSO DI NOMINA DEGLI ORGANI APICALI

Le strutture che curano i rapporti con gli organi apicali devono acquisire all'atto di conferimento dell'incarico quanto previsto dalla Direttiva di Gruppo per la Gestione adempimenti prescrittivi in materia di D.Lgs.231/2001 sulla responsabilità amministrativa per l'omologo paragrafo, a cui si rimanda la consultazione.

#### 4.8 - PROCESSO DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, vengono a conoscenza o dispongono, di informazioni privilegiate o comunque riservate, sono tenuti alla sequente condotta:

- rispetto della massima riservatezza con riferimento a informazioni di carattere confidenziale o privilegiato, riguardanti la clientela, il Consorzio o le Aziende servite di cui si sia in possesso in ragione del ruolo ricoperto;
- divieto di utilizzo, nell'interesse proprio o di terzi, delle informazioni di carattere confidenziale o privilegiato di cui al precedente primo alinea;
- divieto di divulgazione delle informazioni di cui al punto precedente a terzi all'interno o all'esterno del Consorzio, salvo il caso in cui tale comunicazione sia necessaria per l'adempimento dei compiti affidati;
- divieto di comunicazione a terzi o sfruttamento a vantaggio proprio, del Consorzio e delle Aziende servite di informazioni finanziarie rilevanti se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche;
- obbligo per le persone inserite nel registro dei soggetti rilevanti di segnalazione alle funzioni preposte delle operazioni di compravendita di titoli sottoposti a regime di segnalazione obbligatoria.
- divieto di pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- obbligo di astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dagli abusi di mercato o che possano potenzialmente diventarlo;
- obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge ed aziendali interne, al fine di garantire l'integrità, la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari.

# 4.9 - PROCESSO DI GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI



I soggetti che, per posizione e ruolo ricoperto nell'ambito del Consorzio, utilizzano strumenti informatici o telematici per lo svolgimento delle loro attività, sono tenuti alla seguente condotta:

- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e accesso ai sistemi informatici
  o telematici, compresa la normativa interna;
- correttezza, liceità e integrità nell'utilizzo dei suddetti strumenti protetti da misure di sicurezza;
- correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei documenti informatici pubblici o privati scambiati con parti terze;
- rispetto della normativa vigente in tema di diritto d'autore, relativamente all'utilizzo, riproduzione e diffusione di opere dell'ingegno e parti di esse, anche con riferimento a software (sistemi operativi, programmi applicativi, etc.);
- rispetto delle procedure attinenti alle tematiche ambientali con particolare riferimento a quelle inerenti la gestione dei rifiuti.

#### 4.10 - PUBBLICITA' E PROMOZIONE DI PRODOTTI COMMERCIALI

Nella pubblicizzazione e promozione dell'attività dell'ente o di specifici prodotti, tutti coloro che operano per conto dell'Azienda sono tenuti ad osservare le norme relative al diritto d'autore, con particolare riferimento alle disposizioni penali poste a tutela delle opere dell'ingegno a carattere musicale, multimediale, drammatico, cinematografico, audiovisivo etc.

## 4.11 - PROCESSO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Tutti coloro che operano per conto del Consorzio sono tenuti, senza alcuna distinzione o eccezione, ad attenersi alle seguenti regole di condotta:

- osservanza e rispetto delle norme legislative in materia di sicurezza, salute, igiene, prevenzione antinfortunistica nei luoghi di lavoro e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- osservanza e rispetto delle normative interne in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- correttezza, trasparenza, veridicità, completezza e collaborazione nei rapporti con gli Enti che vigilano e controllano sulla materia della sicurezza sul lavoro;

In particolare, le strutture incaricate della gestione del servizio di prevenzione e protezione sono tenute a :

- curare gli aspetti programmatici, organizzativi e strutturali del sistema di sicurezza sul lavoro e i relativi adempimenti;
- assicurare la formazione e l'informazione dei dipendenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione, pronto soccorso, procedure antincendio, ecc.

I lavoratori, in generale, sono tenuti alla cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché a evitare che il proprio comportamento possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.



#### 4.12 - PROCESSO DI GESTIONE AMBIENTALE

Tutti coloro che operano per conto dell'Azienda devono rispettare gli adempimenti previsti dal Sistema di Gestione Ambiente (SGA) della Banca, ed attenersi alle sequenti regole di condotta:

- operare costantemente nel rispetto di tutte le norme in materia di tutela dell'ambiente con particolare attenzione a quelle inerenti la gestione dei rifiuti, gli scarichi idrici e la gestione degli impianti contenenti sostanze controllate;
- contenere la produzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti;
- razionalizzare l'utilizzo dei materiali inquinanti e non.

In particolare nel caso di adozione di un Sistema di Gestione Ambiente (SGA) dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti in tale modello.

#### 5 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante appositi interventi di comunicazione e formazione da parte della Capogruppo e del Consorzio al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

In particolare, con riferimento:

- ai nuovi assunti e a chiunque ne entrasse a far parte, l'Azienda di appartenenza consegna un set informativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza relativamente al Modello 231. Gli stessi sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione che attesti la ricezione di tale set informativo nonché la conoscenza dei documenti allegati di rispettiva pertinenza (protocolli di controllo) e l'impegno ad osservarne le prescrizioni;
- ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l'Azienda richiede al momento dell'assunzione del mandato la sottoscrizione ed accettazione del Modello 231;
- ai collaboratori esterni (collaboratori a contratto c.d. parasubordinati, consulenti, outsourcer, fornitori, ecc.), è
  garantita la possibilità di accedere e consultare sul sito internet <a href="www.gruppomps.it">www.gruppomps.it</a> il Codice Etico del Gruppo
  Montepaschi ed il Modello 231. In occasione dell'instaurazione di ogni nuovo rapporto, l'Azienda acquisisce
  dai suddetti soggetti una dichiarazione di presa visione e di conoscenza dei principi del Codice Etico e del
  Modello 231 nonché l'impegno a non porre in essere alcun comportamento in violazione degli stessi.

È compito dell'Azienda attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto e del Modello 231 da parte di tutti i dipendenti.

Inoltre, è stata istituita un'area nel Portale aziendale dedicata al D.Lgs. 231/2001 ed al Modello 231; il contenuto dell'area in parola è gestito dalla Funzione Compliance.

#### 6 - REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231



Il Modello 231 del Consorzio è rivisto periodicamente dal Comitato 231, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità. L'Organismo cura l'aggiornamento del Modello, verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni adottate.

Nell'esercizio di tali compiti detto Comitato si avvale del supporto operativo della Funzione Compliance, e delle altre Strutture aziendali dotate di competenza riguardo alla materia ivi compresa l'Area Legale e Societario della Capogruppo.

Il Comitato 231 riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

L'aggiornamento del Modello 231 è obbligatorio nei seguenti casi:

- inserimento di nuovi reati nell'ambito di applicazione del Decreto;
- esito delle verifiche disposte dall'Organismo di Vigilanza o svolte dalle funzioni di controllo aziendale tale da ritenere il Modello 231 in essere "non idoneo" a prevenire i reati 231;
- rilevanti modifiche nella struttura organizzativa o nei processi;
- indicazioni in merito provenienti dalla Capogruppo.

Nei suddetti casi devono essere aggiornati sia il "self assessment 231", con particolare riferimento sia ai Soggetti Apicali che alle unità organizzative impattate dai nuovi reati o dalle modifiche intervenute, sia il Modello 231 con i relativi Protocolli di controllo.

L'aggiornamento del Modello 231 deve essere sottoposto alla delibera del Consiglio di Amministrazione e successivamente trasmesso per la ratifica all'Organismo di Vigilanza 231 della Capogruppo.

Fermi gli obblighi di aggiornamento di cui sopra, in ogni caso il "self assessment 231" sulle strutture aziendali e sugli organi apicali deve essere effettuato con cadenza biennale.

Ove, in esito a tale assessment emerga l'esigenza di un aggiornamento del Modello 231 (carenze organizzative, nella normativa interna, nei controlli, errata/incompleta mappatura dei rischi, ecc.), dovrà essere eseguito il processo sopra illustrato, con approvazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione.

Fermi i casi sopra detti di revisione del Modello 231 che prevedono l'approvazione del CdA, al verificarsi di variazioni nell'assetto organizzativo aziendale tali da non essere ritenute rilevanti (modifica denominazione strutture, trasferimento di attività/processi da una struttura all'altra, istituzione di nuovi singoli uffici ecc.), ma da comportare ugualmente la necessità di modifica dei protocolli, quest'ultimi dovranno essere comunque aggiornati, secondo le competenze già descritte, con l'approvazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 senza che si renda necessaria una delibera del CdA.

Il Consorzio realizza il proprio Modello 231 finalizzato ad esentare l'Azienda dalla "responsabilità amministrativa" di cui al D.Lgs. n. 231/2001, tenendo presenti i seguenti principi metodologici:

- costituzione di un gruppo di lavoro per la gestione del progetto composto dalle funzioni aziendali interessate (es.: legale, compliance, auditing, organizzazione, risorse umane);
- coinvolgimento dei soggetti apicali (amministratori e alta direzione) sia attraverso un'adeguata informazione sia attraverso un censimento delle attività sensibili di competenza;



- coinvolgimento dei responsabili delle strutture aziendali sia attraverso un'adeguata informazione, sia al fine di individuare le attività sensibili (v. punto successivo);
- esecuzione del "self assessment 231" con la metodologia definita dalla Capogruppo e che prevede un'analisi di tutte le funzioni aziendali in ordine alla presenza di attività sensibili e dei relativi livelli di controllo e una mappatura degli eventuali processi a maggior rischio;
- analisi ed approfondimento del sistema di gestione delle risorse finanziarie dell'Azienda ed eventuale adeguamento ai fini della rispondenza ai necessari livelli di formalizzazione e controllo;
- analisi ed approfondimento sul sistema disciplinare esistente in Azienda ed eventuale adeguamento ai fini della rispondenza al Modello 231;
- individuazione/costituzione di una struttura cui affidare le responsabilità attribuite dal decreto all'Organismo di Vigilanza;
- documentazione formale del progetto (documenti di avanzamento, ecc.) che garantisca la completezza e tracciabilità delle attività svolte;
- definizione delle modalità di informazione e formazione delle risorse aziendali al fine di garantire un adeguato coinvolgimento di tutti i soggetti, interni ed esterni all'Azienda, potenzialmente interessati.

Obiettivo delle suddette attività è la produzione del documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001", da sottoporre a delibera dell'Organo competente, previo parere preventivo rilasciato da parte dell'Organo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 della Capogruppo.

#### Tale documento indica:

- i riferimenti normativi e di settore utilizzati dall'Azienda;
- le modalità di realizzazione del progetto 231 (funzioni coinvolte, ecc.);
- la descrizione del modello di organizzazione, gestione e controllo in essere, con evidenza delle caratteristiche atte a prevenire la commissione di reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza (ex art. 6 c. 1 punto b D.Lgs. n. 231/2001), dei suoi compiti e responsabilità;
- le integrazioni dei meccanismi di controllo e disciplinari atti a contrastare la commissione di reati;
- gli eventuali altri elementi ritenuti utili alla prevenzione dei reati, quali "linee guida di condotta" riferite ad ambiti particolarmente sensibili del Consorzio.